

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 05 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonino Piro, Dott. Ernesto Sciommeri, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. APPELLO N. 49 DELLA SOCIETA' S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L CONTRO INGRIBELLI SIMONE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 107/1 DEL 09 FEBBRAIO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Dispone, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per quanto di eventuale competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 54 DELLA SOCIETA' G.S. OLEVANESE CONTRO L'A.S.D. BELLIZZI CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.364 - C.U. 4/E DEL 29 GENNAIO 2010) RELATIVA AL CALCIATORE PACIFICO MIRKO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della G.S. OLEVANESE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 55 DELLA SOCIETA' F.C. S. ANTONIO ABATE CONTRO SCALZONE ANGELO GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 115/1 DEL 23 FEBBRAIO 2010.

Ordinanza.

4. RECLAMO N.43 DELLA SOCIETA' A.S. PUTEOLI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE SARDO GENNARO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'A.S. PUTEOLI e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla società CALCIO CATANIA S.P.A. il Premio alla Carriera relativo al calciatore SARDO GENNARO.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N.44 DELLA SOCIETA' S.S.D. MELITese S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE CASERTA FABIO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della S.S.D. MELITese e, per l'effetto, dichiara la società CALCIO CATANIA S.P.A. tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di €18.000,00=. a titolo di Premio alla Carriera per il calciatore CASERTA FABIO.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N.45 DELLA SOCIETA' A.S.D. RAGAZZINI GENERALI CONTRO LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE MILLESI FRANCESCO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'A.S.D. RAGAZZINI GENERALI e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla società CALCIO CATANIA S.P.A. il Premio alla Carriera relativo al calciatore MILLESI FRANCESCO.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7 RECLAMO N.50 DELLA SOCIETA' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S.C. FIGLINE S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE IL PAGAMENTO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO "VIRGILIO FEDINI".

Ordinanza.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 06 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete